

Il segreto dell'avvocato

La tutela del segreto professionale dell'avvocato presenta ancora zone d'ombra. Brevi riflessioni per un non giurista su una recente sentenza del Tribunale federale.



Luca Trisconi, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Lo scorso 24 giugno 2021 il Tribunale federale ha emanato una sentenza molto interessante nell'ambito dell'uso procedurale di mezzi di prova ottenuti in modo apparentemente illecito. In sostanza, l'Alta Corte federale ha ritenuto che nel corso di un procedimento civile il datore di lavoro abbia la facoltà di produrre agli atti una mail ritrovata nella casella di posta professionale di un proprio dipendente, anche senza il consenso di quest'ultimo. A meno che sia chiaramente indicata come privata, il datore di lavoro ha infatti il diritto di accedere alla corrispondenza elettronica professionale dei propri impiegati, anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Questo anche qualora, come è stato nel caso in esame, la casella mail del dipendente richiedesse una password. Un'eventuale protezione mediante codice ha infatti l'unico obiettivo di impedirne l'accesso a persone non autorizzate. Non però al datore di lavoro, che nell'ambito del rapporto di fiducia che deve stare alla base di ogni contratto d'impiego, ha sempre la facoltà di verificare l'operato dei propri collaboratori.

Se non che la corrispondenza in questione, reperita casualmente fra la posta elettronica dell'ufficio e poi usata in causa dal datore di lavoro contro il proprio dipendente, era tra quest'ultimo e il suo avvocato. Conteneva quindi informazioni riservate, confidenziali, in cui il dipendente, in sostanza, ammetteva di essere nel torto. È fuori dubbio che scambi di corrispondenza fra un legale e il proprio cliente nel contesto di una consulenza professionale devono poter beneficiare della tutela data del segreto professionale ai sensi della legge sull'avvocatura e del codice penale. Ma in questo caso, la mail

incriminata ha potuto essere utilizzata a danno del dipendente, senza che nessuno sollevasse la questione.

In effetti, la sentenza evita di addentrarsi sul tema del segreto professionale dell'avvocato e della sua tutela, limitandosi ad analizzare la fattispecie nell'ottica della protezione della sfera privata del dipendente e del concetto d'illiceità dell'assunzione della prova.

Se non che sarebbe stato di certo ancor più interessante sapere dal Tribunale federale se il suo giudizio del giugno 2021 riferito all'utilizzo, in una procedura giudiziaria di natura civile, di corrispondenza digitale ritrovata nella casella di posta elet-

«Scambi di corrispondenza fra un legale e il proprio cliente nel contesto di una consulenza professionale devono poter beneficiare della tutela data del segreto professionale»

tronica di un dipendente avrebbe potuto essere diverso, qualora quest'ultimo avesse sollevato la questione dell'inviolabilità del segreto professionale dell'avvocato. Ricordiamo a questo proposito, come il codice di procedura civile abbia ripreso in alcuni suoi articoli i principi cardine che ruotano attorno al segreto professionale di alcune figure professionali. In particolare, all'art. 160 cpv. lett. b Codice di procedura civile (CPC), laddove, se da un lato si sottolinea come le parti siano tenute a cooperare nell'assunzione delle prove, dall'altro si dispensano le stesse, così come terze persone, dal produrre documenti inerenti ai contatti con un avvocato autorizzato alla rappresentanza

professionale in giudizio. Al successivo art. 163 cpv. 1 lett. b CPC si autorizzano poi le parti a rifiutare ogni collaborazione con la giustizia civile qualora si rendessero con ciò colpevoli di una violazione del segreto professionale dell'avvocato. Infine, all'art. 166 cpv. 1 lett. b CPC, si autorizzano gli avvocati (e gli ecclesiastici) a non cooperare nell'accertamento della verità, anche se fossero stati liberati dal segreto dal proprio mandante.

Sorge quindi spontanea la domanda se possano allora essere utilizzati in giudizio scritti, corrispondenza elettronica o altro genere di conversazione fra un cliente e il proprio avvocato senza l'accordo di quest'ultimo. E ciò indipendentemente dal fatto che questa documentazione si trovi o venga reperita casualmente presso le parti o presso un terzo. Infatti, se non si può esigere da una persona che essa produca agli atti di causa un documento coperto dal segreto professionale dell'avvocato, parimenti dovrebbe essere vietato per una parte in causa produrre agli atti corrispondenza fra un terzo e il di lui avvocato senza il consenso del terzo e, cumulativamente, dell'avvocato medesimo. Ciò per il fatto che è il professionista, e non il mandante, a essere il titolare del segreto. Come testé menzionato infatti, l'avvocato può rifiutarsi di deporre in giudizio e di produrre documentazione agli atti, anche se avesse ottenuto preventivamente l'accordo del proprio cliente.

Ad oggi, salvo errore, non risulta essere mai stata pronunciata una sentenza su questo delicato tema.